

GDPR e finalità del trattamento.

Pillole di Privacy

Citazione

“Il fine giustifica i mezzi.” (Niccolò Machiavelli).

I principi del GDPR: la finalità del trattamento.

Come abbiamo visto nei numeri precedenti, nel GDPR sono elencati i principi che devono guidare chiunque decida di trattare i dati personali.

In questo articolo analizzeremo il principio di finalità del trattamento.

Con lo scopo di bilanciare i diritti dell'interessato e le necessità dell'uso dei dati nella società dell'informazione, è stato postulato il principio di finalità.

Questo principio è necessario per creare una garanzia per l'interessato.

La tutela dell'interessato trova fondamento nell'obbligo in capo al titolare del trattamento di comunicare il motivo per il quale sta procedendo alla raccolta dei dati.

La finalità del trattamento deve essere lecita e trasparente, oltre che esplicita cioè comunicata all'interessato e in modo comprensibile e chiaro.

La comunicazione all'interessato da parte del titolare riguardo le finalità del trattamento ha lo scopo di permettere al privato di esprimere liberamente la propria volontà ed accettare ovvero opporsi alla raccolta dei dati.

In pratica il principio di finalità è posto a garanzia della libertà personale dell'interessato.

Può succedere che le finalità del trattamento possano mutare nel tempo. Può capitare, infatti, che alcuni dati raccolti per uno scopo poi vengano utilizzati per altri obiettivi.

In questo caso, ci si è chiesti se fosse necessario un nuovo consenso oppure se il consenso prestato originariamente avrebbe autorizzato anche il nuovo trattamento.

Il GDPR sul punto stabilisce che il trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per le quali i dati sono stati raccolti è consentito solo se compatibili con le finalità comunicate ed esplicitate all'interessato.

Per verificare se la nuova finalità sia compatibile con la precedente il titolare dovrà considerare¹:

- a) Nesso fra le due finalità. (Per esempio non è consentito raccogliere dati per lavori di ristrutturazione e poi procedere all'uso di quei dati per compravendite telefoniche. In questo caso le due finalità non hanno alcun nesso).
- b) Il contesto in cui i dati sono stati raccolti, in particolare facendo riferimento ai rapporti fra il titolare e l'interessato.
- c) La natura dei dati personali raccolti, soprattutto se siano oggetto del trattamento dati particolari o giudiziari.
- d) Le possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati.
- e) L'esistenza di garanzie adeguate a tutela dell'interessato (ad esempio la pseudonimizzazione dei dati).

Pertanto si può stabilire che la finalità del trattamento deve essere lecita ed esplicita cioè comunicata chiaramente all'interessato per consentirgli di decidere liberamente se concedere i propri dati.

Qualora le finalità del trattamento dovessero cambiare nel tempo, il titolare avrà l'obbligo di accertare se le nuove finalità siano compatibili con quelle originarie per le quali l'interessato si è già espresso².

In caso di risposta affermativa non ci sarà bisogno di alcun nuovo adempimento, viceversa qualora le finalità fossero incompatibili fra loro, sarà necessario acquisire un nuovo consenso.

Conclusioni

Da quanto letto emerge la necessaria comunicazione delle finalità del trattamento che sia chiara e trasparente.

Questo principio può essere considerato anche una rimodulazione del principio di "buona fede", secondo il quale i rapporti fra soggetti non devono essere fondati esclusivamente sul timore delle sanzioni, ma soprattutto sulla correttezza finalizzata alla salvaguardia degli altrui diritti.

¹ Cfr. Art. 6.4 del GDPR 2016/679.

² Cfr. Cons. 50 del GDPR 2016/679.